

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO D'INTEGRAZIONE TERRITORIALE PER LE PERSONE DISABILI

ART.1 - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il seguente regolamento disciplina la gestione, i criteri organizzativi ed il funzionamento del Servizio di integrazione territoriale per le persone disabili, istituito dai Comuni di Calcinate, Bolgare e Palosco, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali.

Il Servizio Territoriale Disabili (STD) è un insieme di prestazioni sociali, assistenziali ed educative finalizzate allo sviluppo, implementazione e realizzazione del Progetto di Vita delle persone disabili, ai sensi dell'art. 14 legge n. 328/2000, non comprese tra quelle delle unità di offerta sociale e socio-sanitarie previste dalla normativa regionale (SFA, CSE, CDD, RSD, CSS).

In quanto intervento di territorio il Servizio interagisce con la comunità locale promuovendo occasioni di incontro e confronto, valorizzando risorse ed iniziative già presenti e prevenendo situazioni di isolamento ed esclusione sociale.

Obiettivi del servizio sono:

- supportare la persona disabile nella sua crescita evolutiva e nella realizzazione di una condizione di benessere con azioni mirate sia al mantenimento e allo sviluppo della personalità e delle autonomie, sia all'integrazione con l'ambiente esterno e, in particolare, con il territorio;
- sostenere e sollevare le famiglie nell'impegno quotidiano di assistenza per consentire il mantenimento delle persone con disabilità all'interno del proprio contesto di vita;
- creare connessioni e relazioni con le realtà associative ed aggregative del territorio.

Al fine di favorire una reale integrazione con il territorio di appartenenza il STD potrà prevedere l'utilizzo di strutture esterne, specificandone il luogo di ubicazione, presso cui articolare le diverse attività in modo flessibile, favorendo il rapporto tra le persone disabili e le agenzie del territorio.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Servizio si rivolge ai disabili fisici e psichici, certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, residenti nei Comuni di Calcinate, di Bolgare e di Palosco, che hanno potenzialità comunicative e di autonomia tali da poter instaurare sufficienti livelli di autonomia relazionale rispetto all'ambiente in cui vivono.

Il STD può accogliere anche disabili residenti in altri Comuni, qualora le richieste dei comuni convenzionati siano soddisfatte, secondo una lista d'attesa definita in base ai criteri di cui all'art. 3.

Possono accedere al servizio i soggetti di età maggiore ai 16 anni.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, è necessario che l'equipe socio-educativa instauri con i familiari dell'utente rapporti di collaborazione e sostegno che consentano la condivisione del progetto generale ed individuale, la presa in carico comune delle problematiche del soggetto e l'attivazione di momenti ricreativi comuni.

ART. 3 - AMMISSIONI

La domanda di ammissione al Servizio Territoriale Disabili, compilata su apposito modulo e corredata dei documenti richiesti, deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune gestore del Servizio dall'interessato o dal suo rappresentante tutore.

Alla domanda deve essere allegata:

- certificazione di invalidità civile e disabilità ai sensi della Legge n. 104/'92;
- relazione dell'Assistente sociale del Comune di residenza se non convenzionato;
- documentazione necessaria a determinare la compartecipazione al costo del servizio;
- documentazione anamnestica sullo stato di disabilità e sullo stato di salute;
- relazione relativa alle dimissioni della Neuropsichiatria Infantile;
- altra documentazione clinica in possesso, inclusa quella specialistica;
- documentazione di eventuali precedenti attività educative e riabilitative intraprese a favore della persona disabile;
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

L'ammissibilità della persona disabile viene valutata dall'équipe socio-educativa composta dalle Assistenti sociali dei Comuni convenzionati, dal Coordinatore responsabile del Servizio e dall'Assistente sociale del Comune di residenza della persona disabile, nei casi di richieste provenienti da Comuni non convenzionati, sentito il parere del medico specialista pubblico o privato convenzionato. Le fasi di intervento dell'équipe sono:

- a) valutazione della domanda e delle certificazioni richieste;
- b) indagine sociale con visita domiciliare;
- c) osservazione educativa della durata massima di due settimane;
- d) valutazione finale per l'ammissione.

Non possono usufruire del Servizio i disabili portatori di handicap le cui caratteristiche siano tali da rendere incompatibile il loro inserimento con le finalità educative del servizio.

Sarà cura dell'Assistente Sociale Comunale, in collaborazione con il Coordinatore Responsabile del Servizio, suggerire ai familiari di queste persone disabili soluzioni alternative al STD.

Nel caso in cui le richieste di ammissione al Servizio siano superiori alla disponibilità dei posti, verrà redatta dal Comune capofila una lista d'attesa in base alla data di presentazione della domanda. Verrà garantita priorità d'accesso alle persone disabili residenti nei Comuni convenzionati e, in secondo luogo, nei Comuni dell'Ambito di Grumello del Monte, tenuto conto in ogni caso della valutazione dell'équipe socio-educativa. La lista d'attesa verrà aggiornata periodicamente.

Gli inserimenti nel Servizio vengono programmati nel rispetto dei limiti di budget e degli accordi annualmente definiti tra i Comuni convenzionati.

Prima di procedere all'ammissione la persona disabile o il suo legale rappresentante deve sottoscrivere il contratto di ingresso riportante le condizioni del Servizio; il Comune di residenza deve predisporre l'impegno di spesa per la quota a suo carico.

Entro sessanta giorni dall'ingresso, viene redatto il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Il progetto viene presentato alla famiglia anche al fine di coinvolgerla attivamente nel perseguimento degli obiettivi stabiliti e viene sottoscritto dall'interessato o dal rappresentante legale. L'Assistente sociale comunale condivide il PEI nei suoi obiettivi, tempi e modalità di attuazione.

L'inserimento della persona disabile nel STD è monitorato costantemente grazie al coordinamento dell'équipe del Servizio e valutato globalmente ogni anno, eventualmente in collaborazione con figure professionali aggiuntive di servizi specialistici coinvolti.

L'Assistente sociale del Comune di residenza visita annualmente la struttura ed effettua almeno un colloquio con la famiglia e con gli operatori.

ART. 4 - DIMISSIONI

Le dimissioni dal Servizio possono essere proposte dall'équipe socio-educativa, sentiti i pareri della famiglia e di eventuali servizi specialistici coinvolti, nei seguenti casi:

- a) quando il progetto educativo ha esaurito la sua validità e si rende necessario un nuovo e diverso tipo di intervento;
- b) quando si verificano situazioni di particolare disagio per l'utente o un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute che rendono incompatibile la sua presenza al servizio;
- c) in caso di assenza prolungata per oltre 3 mesi consecutivi, non giustificati da certificazione medica;
- d) in caso di non pagamento della retta di frequenza per oltre 3 mensilità;
- e) su richiesta, scritta e motivata, dell'interessato, della famiglia o del rappresentante legale (corredata di eventuale documentazione sanitaria), con un preavviso di almeno un mese.

Nei casi sopra descritti, ad eccezione del punto e), l'équipe socio-educativa predispone una comunicazione formale alla famiglia e al Servizio Sociale comunale, con un preavviso di almeno un mese, corredata di relazione tecnica di chiusura dell'intervento.

Qualora le dimissioni non siano proposte dall'équipe socio-educativa, il pagamento della retta del Servizio, sia per la quota a carico della famiglia che per quella a carico del Comune di residenza, dovrà essere garantito per almeno una mensilità.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio STD è operativo, nella sede stabilita dai Comuni convenzionati, con un orario minimo medio di 32 ore settimanali, da lunedì a venerdì, per 46 settimane l'anno, con possibilità di attivare il servizio trasporto degli utenti. Il servizio è sospeso nei giorni festivi. È garantita la reperibilità telefonica del Coordinatore del Servizio.

La capacità ricettiva massima del Servizio è fissata in tredici utenti.

È prevista la possibilità di frequenza part-time articolabile, in base al programma personalizzato, con un orario minimo pari a 12 ore settimanali. Tale frequenza è da concordare con la struttura accogliente nel rispetto dell'organizzazione del servizio.

Il rapporto educatori/utenti può variare da 1/4 a 1/6 in base al livello di gravità dell'utenza e secondo il progetto educativo individualizzato.

L'intervento socio-educativo si esplica attraverso una programmazione generale inerente attività e laboratori gestiti, all'interno del STD, direttamente dagli operatori del Servizio e attività di coinvolgimento e promozione gestite in collaborazione con altre agenzie del territorio. La programmazione generale è condivisa e approvata annualmente dai Comuni convenzionati entro il 31 gennaio di ogni anno. Parte integrante della programmazione generale è quella individuale riferita al singolo utente.

ART. 6 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

L'Ente gestore e i comuni convenzionati concordano con i familiari un momento di incontro nel corso dell'anno per comunicare e motivare eventuali variazioni nella programmazione del servizio e nei costi.

La collaborazione con le famiglie si realizza con le seguenti modalità:

- i genitori possono richiedere incontri o riunioni di tipo assembleare con il coordinatore del STD per affrontare specifiche questioni;
- ogni genitore può richiedere al coordinatore del Servizio incontri di verifica riguardo al proprio figlio in caso di specifiche necessità;
- i genitori possono incontrarsi ed eleggere propri rappresentanti;
- i genitori, previa richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi presso il Servizio, in assemblea, convocandosi autonomamente tramite i loro rappresentanti;
- le famiglie vengono convocate dal coordinatore del STD per la presentazione e la condivisione del progetto generale almeno una volta all'anno.

ART. 7 - COSTO DEL SERVIZIO

Il Servizio è finanziato dai Comuni convenzionati, dai comuni non convenzionati i cui residenti accedono al servizio, dalla compartecipazione degli utenti e da eventuali contributi pubblici o privati.

La persona disabile che usufruisca delle prestazioni socio assistenziali del STD è, infatti, tenuta - secondo le normative vigenti - a compartecipare ai costi del servizio mediante rette il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta del Comune capofila, sentiti i pareri dei Comuni convenzionati.

Il Comune capofila informa pertanto i comuni interessati, le famiglie ed il gestore del servizio a cui dovrà essere versata periodicamente e direttamente la retta di frequenza.

ART. 8 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Il Comune capofila, previa presentazione di rendiconto, comunica agli enti convenzionati e non convenzionati il costo complessivo annuale di gestione del servizio STD, da cui decurtare la quota di compartecipazione degli utenti già trattenuta dal gestore del servizio a titolo di acconto.

La spesa netta a carico di ogni comune interessato sarà pertanto calcolata in base al numero di residenti frequentanti e versata al Comune capofila in due tranches, una entro luglio ed il saldo entro il gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 - VERIFICA

Il servizio sociale del Comune gestore del STD effettua annualmente un'indagine sulla soddisfazione del servizio, tesa a misurare il gradimento del servizio offerto, la professionalità e la cortesia del personale impiegato e la rispondenza del servizio ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie.

Viene altresì effettuata una valutazione del gradimento del Servizio dei Comuni non convenzionati.